UNIVERSITÀ CUSANO

DECRETO n. 63/2025

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;
VISTA la Legge 240/2010, così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n.36 del 30/04/2022;
VISTO il Decreto rettorale n. 32/2024 del 12/02/2024, con il quale è stato emanato il Regolamento su composizione e funzionamento delle Commissioni paritetiche;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica e aggiornamento del suddetto regolamento;
VISTA la delibera del Senato accademico del 20/02/2025, con la quale è stata approvata la revisione del Regolamento su composizione e funzionamento delle Commissioni paritetiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2025, con la quale è stata approvata la revisione del Regolamento su composizione e funzionamento delle Commissioni paritetiche;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento su composizione e funzionamento delle Commissioni paritetiche, allegato al presente decreto in sostituzione del precedente (D.R. n. 32/2024 del 12/02/2024).

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 31 marzo 2025

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA
Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 ROMA
TEL. 06.70307312 – FAX 06.45678379 – www.unicusano.it - unicusano@pec.it
P.IVA 09073721004

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA
Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 ROMA
TEL. 06.70307312 – FAX 06.45678379 – www.unicusano.it - unicusano@pec.it
P.IVA 09073721004

Sommario

Art. 1) Oggetto e finalità 3
Art. 2) Commissioni paritetiche di dipartimento 3
Art. 3) Composizione delle Commissioni paritetiche 3
Art. 4) Elezione della componente docenti e studenti 3
Art. 5) Pubblicità delle candidature 3
Art. 6) Modalità di voto 4
Art. 7) Esito delle elezioni 4
Art. 8) Costituzione della Commissione 4
Art. 9) Composizione e funzionamento della Commissione elettorale 4
Art. 10) Cause di cessazione dalla carica 4
Art. 11) Elezioni suppletive 5
Art. 12) Durata della carica 5
Art. 13) Norme transitorie 5

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Art. 1) Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida ANVUR.

Art. 2) Commissioni paritetiche di dipartimento

Sono istituite tre Commissioni Paritetiche dipartimentali, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, corrispondenti ai Dipartimenti costituiti a cui afferiscono i Corsi di Studio attivati dall'Ateneo. Sono così denominate:

- commissione Paritetica Dipartimento di Ingegneria;
- commissione Paritetica Dipartimento di Scienze Economiche, Psicologiche, della Comunicazione, della Formazione e Motorie;
- commissione Paritetica Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche, Sociologiche e Umanistiche.

Art. 3) Composizione delle Commissioni paritetiche

La componente docenti deve essere individuata tra i ruoli di: Professore ordinario, Professore straordinario, Professore associato, ricercatore, ricercatore a contratto in ragione di un membro per i due corsi di Laurea affini, triennale e magistrale, afferenti al Dipartimento. La componente studenti si deve individuare tra gli iscritti al Corso di Laurea magistrale, provenienti dal Corso di Laurea triennale, in ragione di un membro per i due corsi di Laurea affini, triennale e magistrale, afferenti al Dipartimento.

Art. 4) Elezione della componente docenti e studenti

L'elezione della componente docenti delle Commissioni Paritetiche dipartimentali è effettuata dal Consiglio di Dipartimento a cui la Commissione Paritetica afferisce.

Le elezioni della componente studenti, invece, sono indette con Decreto rettorale, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo, almeno 30 giorni prima delle operazioni di voto.

Tale decreto fissa anche la tempistica della presentazione delle candidature degli studenti e dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5) Pubblicità delle candidature

La candidatura degli studenti è libera e aperta, su base volontaria, a tutti gli iscritti dell'Ateneo in corso e al primo anno fuori corso. L'Università predispone sulla piattaforma un apposito spazio dedicato alla presentazione delle candidature da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni delle Commissioni Paritetiche. Per incentivare la partecipazione degli studenti alle operazioni di voto, l'Unicusano può aprire un forum di discussione dedicato all'elezione delle Commissioni Paritetiche secondo tempi e modalità che sono comunicati all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo e della piattaforma informatica Unicusano.

Art. 6) Modalità di voto

Le espressioni di voto sono manifestate dagli studenti all'interno di una sezione della piattaforma informatica Unicusano alla quale gli aventi diritto possono accedere unicamente tramite password personale. L' Ateneo garantisce che il sistema informatico permette ad ogni votante un'unica manifestazione di voto.

Art. 7) Esito delle elezioni

Per i due Corsi di laurea triennale e magistrale affini, risulta eletto lo studente, iscritto al Corso di Laurea Magistrale, che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il candidato più giovane.

Art. 8) Costituzione della Commissione

La Commissione è nominata con Decreto rettorale e viene fissata, entro 30 giorni dall'elezione, la prima riunione di ogni Commissione Paritetica per il relativo insediamento.

Art. 9) Composizione e funzionamento della Commissione elettorale

La Commissione elettorale, nominata con Decreto rettorale, è così composta:

- segretario di Dipartimento o suo delegato;
- docente dell'Ateneo che non ha presentato la propria candidatura;
- responsabile di una segreteria studenti.

La commissione elettorale dirige e controlla le operazioni elettorali e ne garantisce la regolarità. Si riunisce nei 5 giorni successivi rispetto alla scadenza del termine per presentare le candidature per:

- eleggere al proprio interno un presidente;
- verificare la conformità delle candidature al presente Regolamento;
- decidere su eventuali reclami.

Di ogni seduta, la Commissione elettorale deve redigere apposito verbale.

Art. 10) Cause di cessazione dalla carica

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di studente membro della Commissione paritetica:

- dimissioni dalla carica;
- trasferimento ad altro Ateneo;
- rinuncia agli studi;
- l'essere iscritti al Corso di Studio magistrale oltre il primo anno fuori corso;
- sopravvenuta irregolarità della posizione amministrativa;
- conseguimento del titolo di laurea.

Lo studente cessato dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità della sostituzione, il Rettore indice un'elezione suppletiva.

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di docente membro della Commissione paritetica:

- dimissioni dalla carica;
- cessazione dello status di docente incardinato presso l'Unicusano.

Viene quindi sostituito dal Consiglio di Dipartimento interessato che procede all' individuazione del nuovo membro.

Art. 11) Elezioni suppletive

Le elezioni suppletive seguono le stesse procedure e tempistiche di quelle ordinarie. I membri nominati attraverso elezioni suppletive cessano dalla carica alla scadenza naturale della commissione.

In caso di urgenza, i termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni suppletive possono essere derogati al fine di garantire una tempestiva ricomposizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni cessati per le cause di cui al precedente art. 10, rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi membri.

Art. 12) Durata della carica

La Commissione Paritetica resta in carica per tre anni a partire dal Decreto rettorale di nomina, salvo il venir meno dei requisiti richiesti.

Art. 13) Norme transitorie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.